



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2018



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 2 DEL 19 GENNAIO 2018

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **COUNTRY BY COUNTRY REPORTING ENTRO IL 9 FEBBRAIO 2018**

Entro il 9 febbraio 2018 deve essere presentata la rendicontazione Paese per Paese (c.d. Country by country reporting) da parte delle società controllanti residenti in Italia di gruppi multinazionali.

Pagina 4

- **DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ENTRO IL 31 GENNAIO 2018**

Entro il 31.1.2018 va presentata la dichiarazione annuale della liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale provvisoriamente nel corso del 2017.

Pagina 8

- **IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2018**

I possessori di autoveicoli con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2017, devono versare entro il prossimo 31 gennaio l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "superbollo").

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **LA DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO NEL 2018**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riepiloghiamo le regole fiscali di detraibilità delle spese sostenute per il risparmio energetico sulle unità immobiliari, alla luce delle recenti modifiche apportate con la Legge di bilancio 2018.

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 21

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 21

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 22

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 19.01.2018 AL 02.02.2018**

Pagina 23

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

730, Cu, 770, Cupe, Iva: pubblicati i modelli definitivi 2018

Pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Ecco le principali novità:

- ◆ **Modello 730/2018:**
 - nuovo termine del 23 luglio per l'invio della dichiarazione.
 - percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
 - Aumentato il limite di detraibilità per le spese d'istruzione
 - nuova disciplina per i contratti di locazione brevi
- ◆ **Modello Iva/2018:**
 - il quadro VH dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
 - nel quadro VG gli enti o le società commerciali controllanti potranno comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione.
 - Nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righe per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno dell'Iva dovuta o dell'Iva a credito da trasferire alla controllante.
- ◆ **Certificazione Unica 2018** – Due importanti novità: il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi e della relativa ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni, e l'aumento delle agevolazioni sui premi di risultato.

Disciplina detrazione Iva sulle fatture 2017-2018: come farla.

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare 1/2018 con i chiarimenti sulla detrazione IVA dopo le modifiche introdotte dal DL 50/2017 (cd. manovra correttiva 2017) che ha ridotto il termine per l'esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi.

Opzione per il regime di branch exemption: ecco gli adempimenti dichiarativi

Con la Risoluzione 4 del 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi relativi all'esercizio dell'opzione per il branch exemption. Per applicare i chiarimenti resi, le imprese possono presentare una dichiarazione integrativa/ sostitutiva entro il 29 gennaio 2018 senza applicazione delle sanzioni.

Deposito IVA: ecco quando è necessario prestare garanzia

Con la risoluzione 5/e del 16 gennaio 2018 è stato risposto ad un interpello sui depositi IVA chiarendo che nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel deposito, il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia "in uscita" se:

- ◆ il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità;
- ◆ il soggetto che estrae rientra tra i soggetti contemplati dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del DM 23.02.2017.

Sistema tessera sanitaria 2018: trasmissione dei dati per IPAB

Con la Risoluzione 7/e 2018, di risposta ad un interpello, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria da parte delle Ipab. In particolare, se la spesa è sanitaria anche gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) devono trasmettere i dati al sistema, per le dichiarazioni dei redditi precompilate.

Approvati i nuovi principi di revisione internazionale ISA

Con determina del Ragioniere generale dello Stato sono state adottate le nuove versioni di alcuni principi ISA. Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che chiudono al 31 dicembre 2017 o successivamente e sostituiscono e integrano le corrispondenti versioni.

Concludiamo informando che sono stati sospesi dal Registro dei revisori legali 14.408 persone fisiche e 48 società in quanto non hanno corrisposto nel periodo 2013-2017 almeno un contributo annuale di iscrizione al registro.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Country by country reporting entro il 9 febbraio 2018

La Legge di Stabilità 2016 - art. 1, commi 145 e 146 della L. 208 del 2015 – ha introdotto l'**obbligo per le società controllanti (residenti in Italia)** di gruppi multinazionali **di predisporre ed inviare all'Agenzia delle Entrate** una rendicontazione Paese per Paese (c.d. **country by country reporting**).

La finalità di tale obbligo è quella di mostrare:

- ◆ la struttura del gruppo;
- ◆ i redditi prodotti;
- ◆ le imposte pagate e quelle di competenza;
- ◆ gli indicatori di attività economica effettiva.

Il D.M. 23 febbraio 2017 ed il provv. N. 275956 del 28 novembre 2017 contengono la disciplina attuativa in materia di obbligo di rendicontazione annuale Paese per Paese per le imprese multinazionali.

Inoltre, con il provv. N. 288555 del 11 dicembre 2017 è stata fissata come data ultima per l'invio di tale report il **9 febbraio 2018**.

COUNTRY BY COUNTRY REPORTING ENTRO IL 9 FEBBRAIO 2018

CHI È OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE	<p>L'art. 2 del DM 23 febbraio 2017 stabilisce chi è obbligato alla presentazione di tali documenti all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Sono tenute all'invio due tipologie di soggetti. La prima tipologia riguarda le società controllanti, a capo di gruppi multinazionali, residenti in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato; ◆ con un fatturato consolidato nel periodo d'imposta precedente di almeno 750 milioni di euro; ◆ se le società non sono a loro volta controllate da altre società o enti. <p>La seconda tipologia riguarda le società controllate, residenti in Italia, quando la controllante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ risiede in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione; ◆ risiede in uno Stato in cui non è in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione; ◆ è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese. <p>E' sufficiente il verificarsi di una delle tre condizioni perché la società debba adempiere all'obbligo di rendicontazione.</p> <p>La società controllata del gruppo è tenuta a richiedere alla</p>
---	--

	<p>controllante le informazioni necessarie per la rendicontazione e, in caso di mancata ricezione delle stesse, presenta una rendicontazione con le informazioni di cui dispone, comunicando all'Agenzia delle Entrate che la controllante non ha reso disponibili le informazioni necessarie.</p> <p>Inoltre, la società controllata del gruppo non è tenuta a presentare la rendicontazione se il gruppo multinazionale mette a disposizione la stessa entro e non oltre il termine di legge, tramite una supplente della controllante. La rendicontazione presentata all'autorità fiscale dello Stato estero di residenza della supplente solleva le controllate residenti dal relativo obbligo.</p> <p>Come specifica sempre l'art. 2 del DM in commento, tale obbligo decorre dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva; di conseguenza, sarà necessario presentare i dati relativi all'anno 2016.</p> <p>Si precisa che, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016, l'entità appartenente al gruppo, diversa dalla controllante, non è tenuta alla rendicontazione se la controllante residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l'obbligo di rendicontazione Paese per Paese presenta volontariamente detta rendicontazione all'autorità fiscale dello Stato di residenza; ciò a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la rendicontazione Paese per Paese sia presentata dalla controllante capogruppo entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale; ◆ la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo introduca l'obbligo entro la data di scadenza della prima rendicontazione, anche se tale obbligo non riguarda la rendicontazione relativa al periodo di imposta che ha inizio l'1.1.2016 o in data successiva; ◆ alla data di scadenza della prima rendicontazione sia in vigore, tra l'Italia e lo Stato di residenza della controllante, un accordo qualificante tra autorità competenti per lo scambio dei dati; ◆ la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo non comunichi all'Agenzia delle Entrate una situazione di inadempienza sistemica; ◆ l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, comunichi all'Agenzia delle Entrate l'identità e la residenza dell'entità tenuta alla rendicontazione, evidenziando di non essere la controllante capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o l'entità designata.
<p>COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>La società tenuta alla presentazione della rendicontazione Paese per Paese deve, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, comunicare il proprio obbligo all'Agenzia delle Entrate. Nella stessa dichiarazione qualsiasi altra società del gruppo residente, diversa da quella tenuta all'obbligo, comunica all'Agenzia delle Entrate l'identità e la residenza fiscale dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.</p> <p>Tali comunicazioni vengono effettuate attraverso la compilazione del</p>

	prospetto <i>“Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese”</i> dei modelli REDDITI SC ed SP .	
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE	Il DM 23 febbraio 2017 esplicita il contenuto che deve avere la rendicontazione Paese per Paese e prevede un modello per la rendicontazione costituito da tre tabelle:	
	Tabella 1 “Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale”	La capogruppo evidenzia, per ciascuno Stato in cui è svolta l’attività attraverso controllate o stabili organizzazioni: <ul style="list-style-type: none"> ◆ i ricavi derivanti da operazioni tra le società del gruppo e i redditi derivanti da transazioni con parti terze; ◆ gli utili e le perdite ante imposte; ◆ le imposte pagate nell’esercizio e quelle di competenza dello stesso; ◆ il capitale sociale e le riserve; ◆ il numero di dipendenti; ◆ il valore di libro delle attività materiali. Secondo quanto indicato nel Provvedimento n. 275956 del 2017, gli importi devono essere espressi nella valuta utilizzata dalla capogruppo nel bilancio consolidato o nel proprio bilancio individuale. Nel caso in cui il report sia presentato da una controllante residente, occorre utilizzare la valuta che la capogruppo ha utilizzato nell’ambito delle comunicazioni alla controllata.
	Tabella 2 “Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale”	Sono dettagliate, distinguendo sempre a livello di giurisdizione fiscale: <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società o S.O. del gruppo, con evidenza dei casi nei quali la residenza fiscale non è nello Stato di costituzione; ◆ la principale attività svolta (o le principali attività svolte) da ciascuna di tali società o S.O..
Tabella 3 “Informazioni supplementari”	Sono dettagliate in forma discorsiva le informazioni necessarie a comprendere meglio i dati forniti in forma tabellare. Tali indicazioni devono essere fornite in italiano e in inglese. Secondo quanto indicato nel Provvedimento n. 275956 del 2017, è necessario indicare la fonte dei dati (bilanci di esercizio o contabilità interna).	
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE	Gli obblighi di rendicontazione decorrono dai periodi d’imposta che iniziano in data 1.1.2016 o in data successiva. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata	

	<p>utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, predisponendo i file secondo il formato .xml ad hoc, entro dodici mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, secondo quanto indica il Provv. n. 275956 del 2017.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2016 "solare" l'invio può essere effettuato entro il 9.2.2018 secondo quanto indicato nel Provv. n. 288555 del 2017 (il termine ordinario sarebbe stato il 31.12.2017).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate può segnalare via PEC o notifica rituale, eventuali errori o anomalie; la società può inviare una comunicazione correttiva entro i 60 giorni successivi.</p>
SANZIONI	In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Dichiarazione imposta di bollo virtuale entro il 31.01.2018 con il nuovo modello

Entro il prossimo 31 gennaio, gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione all'assolvimento dell'**imposta di bollo in modo virtuale**, devono presentare telematicamente l'apposita **dichiarazione** relativamente agli **atti e documenti emessi nel 2017**.

Il modello da utilizzare è quello approvato con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017**.

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ENTRO IL 31.01.2018 CON IL NUOVO MODELLO	
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	<p>In generale, l'imposta di bollo può essere pagata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno; ◆ in modo virtuale. <p>Il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale trova la sua disciplina nell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce la possibilità, per determinate categorie di atti e documenti e previa apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria, di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, anziché in modo ordinario o straordinario.</p> <p>In particolare, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'Ufficio, ricevuta la domanda, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta "dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione ed il 31 dicembre", ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.</p> <p>Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione devono recare la dicitura indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.</p> <p>Entro il mese di gennaio, poi, il contribuente deve presentare una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa e, come introdotto dalla Legge di Stabilità 2014¹, "degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta", nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.</p> <p>Dal 2017 è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale anche per gli assegni circolari (art. 7-quater comma 25 D.L. 193/2016) e in</p>

¹ L'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

	<p>conseguenza di ciò l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 29.12.2017, ha aggiornato lo specifico modello per la liquidazione definitiva dell'imposta², relativa agli atti e documenti emessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tra l'1.1 ed il 31.12; ◆ in caso di rinuncia, tra l'1.1 e la data di effetto della rinuncia. <p>Il modello va altresì utilizzato per <i>"esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente"</i>.</p> <p>Sulla base di tale dichiarazione, poi, l'Ufficio, previo gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.</p>
<p style="text-align: center;">LE NOVITA' DEL NUOVO MODELLO</p>	<p>Con il provvedimento del 29.12.2017 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, e le relative istruzioni per la compilazione.</p> <p>Il nuovo modello prevede la possibilità di esercitare l'opzione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale per gli assegni circolari (di cui all'art. 10 parte I della tariffa allegata al DPR 642/1972), e la facoltà di revoca.</p> <p>Nel modello, inoltre, è stato eliminato il quadro per l'indicazione dei versamenti effettuati per l'anno di riferimento della dichiarazione.</p>
<p style="text-align: center;">FRONTESPIZIO</p>	<p>Nel Frontespizio del modello devono essere riportati i dati identificativi del contribuente e dell'intermediario abilitato all'invio telematico.</p> <p>Occorre, inoltre, indicare gli Estremi dell'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta in modo virtuale e l'anno del rilascio e riportare le informazioni di carattere generale relative alla dichiarazione da presentare.</p> <p>In particolare, nella casella "Tipo di dichiarazione" va indicato uno dei seguenti 6 codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ CODICE 1 "DICHIARAZIONE CONSUNTIVA", con la quale devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente (es: 2017). Tale dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio (nel caso di specie: gennaio 2018); ◆ CODICE 2 "DICHIARAZIONE A SEGUITO DI RINUNZIA" all'autorizzazione, anche nei casi di operazioni straordinarie. Con la compilazione dell'apposita casella, il soggetto comunica la rinuncia all'autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente; ◆ CODICE 3 "OPERAZIONI STRAORDINARIE" che non hanno comportato una rinuncia all'autorizzazione; ◆ CODICE 4 "DICHIARAZIONE CONSUNTIVA A 0", con la quale si vuole dichiarare che nessun atto e documento è stato emesso nell'anno precedente (ad esempio 2017) per i quali era dovuta l'imposta;

² Che sostituisce il precedente, approvato con il Provvedimento del 17.12.2015.

- ◆ CODICE 5 "DICHIARAZIONE A 0 IN CASO DI RINUNZIA";
- ◆ CODICE 6 "DICHIARAZIONE A 0 IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE".

La casella "*Dichiarazione sostitutiva*" deve essere **barrata nel caso in cui**, prima della scadenza del termine di presentazione della **dichiarazione consuntiva (codice 1 e codice 4)**, si intenda **rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata** a partire dall'anno d'imposta 2014. La dichiarazione sostitutiva sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata, pertanto **devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica**. Tale tipologia di dichiarazione può essere utilizzata per sostituire una dichiarazione già presentata, dello stesso tipo, **anche nelle ipotesi in cui si esprimeva la volontà di rinunciare all'autorizzazione (cod. 2 e cod. 5) o a seguito di "operazioni straordinarie" (cod. 3 e cod. 6)**. Pertanto, alla barratura della casella deve necessariamente corrispondere l'indicazione, nel campo "Tipo dichiarazione", "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", della relativa dichiarazione di cui si richiede la sostituzione.

La casella "*Anno di riferimento*" va compilata **solo per indicare l'anno di riferimento della dichiarazione consuntiva**, mentre non va barrata nel caso di rinuncia all'autorizzazione (codici 2 o 5) e nei casi di operazioni straordinarie (codici 3 o 6).

La casella "*Periodo di riferimento*", invece, va compilata **solo nel caso di rinuncia all'autorizzazione (codici 2 o 5)**, indicando **l'ultimo giorno in cui è operativa l'autorizzazione**. Nei casi di "**operazioni straordinarie**" che non hanno comportato una rinuncia all'autorizzazione (**cod. 3 o 6**) occorre indicare **la data a decorrere dalla quale ha avuto effetto l'operazione**.

La casella "*Opzione assegni circolari*" va barrata se, per l'anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione, **si intende optare per il pagamento con modalità virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari**. L'opzione ha efficacia per l'intero anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione, e **si rinnova tacitamente per gli anni solari successivi** fino all'eventuale comunicazione di revoca. L'opzione è valida se la dichiarazione relativa all'anno precedente è presentata nei termini.

La casella "*Revoca opzione assegni circolari*" va barrata per segnalare la revoca dell'opzione per il pagamento con modalità virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari. La revoca **ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione nella quale si effettua**, sempreché la dichiarazione sia tempestivamente presentata. In caso di dichiarazione tardiva, la revoca ha efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La casella "*Scomputo acconto*" va compilata per scomputare l'acconto versato nell'anno di riferimento della dichiarazione, e gli eventuali crediti di acconto pregressi sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno

	<p>successivo. Occorre a tal fine riportare il codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1, per scomputare l'acconto sulle rate bimestrali; ◆ 2, per scomputare l'acconto solo sull'acconto per l'anno successivo; ◆ 3, per scomputare l'acconto sulle rate bimestrali e sull'acconto dovuto per l'anno successivo. <p>La casella "Casi particolari" va compilata solo nel caso in cui intervengano fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio, con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.</p>
QUADRO A	<p>Il quadro A va compilato per indicare atti e documenti soggetti ad imposta fissa, ovvero quegli atti e documenti (indicati nella tabella A allegata al provvedimento) soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, assolta in modo virtuale ed in misura fissa, a seconda della tipologia di atto, del numero dei documenti, dei fogli di cui il documento si compone oppure in relazione al periodo rendicontato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 1 (Codice documento), occorre indicare il codice identificativo della tipologia di documento soggetto ad imposta di bollo, rilevabile nella Tabella A allegata al provvedimento. <p>I codici 47, 48, 49 e 50 devono essere utilizzati solo per nel 1° anno di esercizio dell'opzione per l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari emessi in forma libera;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la colonna 2 (Cambio imposta) va barrata se sono intervenute variazioni nella tassazione. In questo caso occorre indicare l'importo aggiornato in colonna 3; ◆ nella colonna 3 (Importo unitario), occorre indicare l'importo della tassazione, rilevabile dalla Tabella A allegata, relativa alla tipologia di documento o atto presente in colonna 1. ◆ nella colonna 4 (Numero documenti), occorre indicare il numero dei documenti per i quali il bollo è stato assolto in modalità virtuale; se per la fattispecie indicata in colonna 1 è prevista una tassazione in funzione del numero dei fogli di cui si compone il documento, il campo non deve essere compilato. <p>Se, alla colonna 1, sono stati indicati i codici 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 nel presente campo deve essere riportato in relazione a ciascun trimestre il numero degli assegni circolari emessi in forma libera;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella colonna 5 (Numero fogli): indicare il numero dei fogli di cui si compongono i documenti soggetti al bollo virtuale; se per la fattispecie indicata in colonna 1 è prevista una tassazione in funzione del numero dei fogli di cui si compone il documento, il campo non deve essere compilato; ◆ nella colonna 6 (Totale imposta), per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1 occorre indicare, in tale campo, l'imposta calcolata in relazione al

	<p>numero di documenti/fogli rispettivamente indicati in colonna 4 o 5.</p> <p>Il quadro A riporta, infine, il rigo A31 ("Totale imposta quadro A"), in cui deve essere indicata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 (totale imposta), ad eccezione di quelli relativi ai codici 47, 48, 49 e 50.</p>
<p>QUADRO B</p>	<p>Il quadro B va compilato per indicare gli atti ed i documenti soggetti ad imposta in misura proporzionale. Le tipologie di atti e documenti soggetti a detta imposta di bollo e da indicare nel quadro B sono desumibili dalla Tabella B allegata al provvedimento.</p> <p>Si tratta di atti e documenti soggetti ad un'imposta calcolata, in dipendenza del numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Analogamente, tale regola si applica ai depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati.</p> <p>In mancanza dei predetti valori, l'imposta deve essere calcolata in relazione al costo di acquisto.</p> <p>Per le polizze di assicurazioni si assume il valore di riscatto o rimborso delle stesse. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile.</p> <p>La compilazione del quadro per ciascuna tipologia di documento deve avvenire nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ colonna 1 (Codice documento): va indicato il codice identificativo della tipologia di documento soggetto al bollo, rilevabile dalla Tabella B allegata al provvedimento. I codici 12, 13, 14 e 15 devono essere utilizzati solo nel 1° anno di esercizio dell'opzione per l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari conformi in forma libera e non; ◆ colonna 2 (Cambio aliquota): il campo deve essere barrato se sono intervenute variazioni nella tassazione. In questo caso occorre indicare in colonna 3 l'aliquota aggiornata; ◆ colonna 3 (Aliquota/imposta): va indicata l'aliquota/imposta massima, rilevabile dalla Tabella B allegata al provvedimento, relativa alla tipologia di comunicazione indicata in colonna 1. Il presente campo non deve essere compilato se alla colonna 1 è riportato il codice 7; ◆ colonna 4 (Numero): va indicato il numero delle comunicazioni inviate alla clientela nell'anno di riferimento della dichiarazione in relazione alla tipologia individuata in colonna 1. Se alla colonna 1 sono riportati i codici 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nel presente campo deve essere riportato, in relazione a ciascun trimestre, il numero degli assegni circolari conformi in circolazione alla fine del periodo; ◆ colonna 5 (Imponibile): indicare il valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, il loro valore nominale di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione, in relazione alla tipologia individuata in colonna 1 ed al relativo numero indicato in colonna 4. Se alla colonna 1 sono stati indicati i codici 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

	<p>l'imponibile è dato dalla somma dei valori relativi agli assegni circolari conformi indicati alla colonna 4;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ colonna 6 (Totale imposta): per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1, in tale campo occorre riportare l'imposta calcolata in relazione ai documenti indicati in colonna 4. <p>Analogamente a quanto avviene per il quadro A, anche nel quadro B è stato inserito il rigo B31 ("Totale imposta quadro B"), in cui deve essere indicata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 (totale imposta), ad eccezione di quelli relativi ai codici 12, 13, 14 e 15.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Il pagamento del superbollo auto entro il 31 gennaio 2018

I soggetti che risultano **possessori**, a vario titolo, di **autovetture ed autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose con **potenza superiore a 185Kw** e con **bollo scadente a dicembre 2017**, devono versare entro il prossimo **31 gennaio 2018** l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "**superbollo**").

Si ricorda, a tal proposito, che la Manovra Monti (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011) ha inasprito la tassazione delle auto di lusso, già introdotta dal D.L. n. 98/2011, innalzando sia l'importo del superbollo da 10 a **20 € per ogni kW oltre** la soglia fissata, sia la stessa soglia da 225 kW a **185 kW**, ampliando in tal modo anche la platea dei soggetti coinvolti.

E', tuttavia, stata prevista una **riduzione graduale del superbollo in base alla data di costruzione del veicolo**.

IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO ENTRO IL 31.01.2018	
II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	<p>L'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "superbollo") è stata introdotta dall'art. 23, comma 21, del D.L. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW. L'ammontare del superbollo era pari a 10 Euro per ogni kW eccedente i 225 kW.</p> <p>La Manovra Monti ha inasprito dal 2012 il super bollo, portandolo da 10 Euro a 20 Euro per ogni kW superiore alla soglia, ed ha altresì stabilito che il tributo sia applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kW.</p>
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Il superbollo va versato da tutti i contribuenti che, alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo (tassa automobilistica), risultano possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i proprietari; ◆ gli usufruttuari; ◆ gli acquirenti con patto di riservato dominio; ◆ gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico). <p>veicoli interessati, essendo quelli di potenza superiore a 185 kW, saranno, quindi, quelli di grossa cilindrata quali berline di lusso, auto sportive e grandi Suv.</p> <p>Per verificare se la proprio auto è soggetta o meno all'addizionale erariale sulla tassa automobilistica basta controllare sul libretto di</p>

	<p>circolazione il valore della potenza del motore, espresso in kW.</p> <p>In caso di prima immatricolazione, il superbollo è dovuto per intero senza alcun ragguaglio ai mesi di possesso o detenzione, mentre il bollo auto ordinario viene versato per un numero variabile di mesi, in base a quanti mesi effettivi intercorrono dall'immatricolazione alla prima scadenza.</p>
<p style="text-align: center;">VEICOLI ASSOGGETTATI AL SUPER BOLLO</p>	<p>Il super bollo deve essere pagato per le auto iscritte al PRA (pubblico registro automobilistico).</p> <p>Per tale ragione, il superbollo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il veicolo è stato venduto prima del 1° gennaio 2018 (nel caso di specie) mediante la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate; ◆ il veicolo può fruire di un regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista, come nel caso delle esenzioni disposte dall'art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), tra le quali si ricordano l'esenzione spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato; ◆ il veicolo per il trasporto promiscuo di persone è stato consegnato, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi; per tali veicoli, infatti, opera il regime di interruzione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l'addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione; ◆ il veicolo è classificato come "storico" (cioè sono decorsi almeno 30 anni dalla sua costruzione), in quanto, come tale, gode dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall'art. 63 della Legge n. 342/2000.
<p style="text-align: center;">CALCOLO DEL SUPER BOLLO</p>	<p>Il super bollo è pari a 20 Euro per ogni kw superiore alla soglia (185 kW), pertanto per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso di un'autovettura con potenza pari a 250 kW, l'importo da versare sarà pari a € 1.300: $(250-185) = 65 \rightarrow 65 \times 20 = € 1.300$ ◆ nel caso di un'autovettura con potenza pari a 200 kW, l'importo da versare sarà pari a € 300: $(200-185) = 15 \rightarrow 15 \times 20 = € 300$ <p>L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente, sul suo sito internet, un calcolatore del super bollo, per agevolare i contribuenti.</p> <p>Si tenga conto, inoltre, che è prevista riduzione graduale del superbollo in base all'età (data di costruzione) del veicolo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 60% (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW); ◆ dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 30% (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW);

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 15% (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW); ◆ dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo non è più dovuto. <p>Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. L'anno di costruzione si presume coincidente con l'anno di immatricolazione, salvo prova contraria.</p>
<p style="text-align: center;">MODALITA' DI VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO</p>	<p>Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.10.2011, attuativo dell'art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011.</p> <p>In particolare, il versamento del superbollo dovrà essere eseguito contestualmente al pagamento del bollo ordinario.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 07.10.2011, le modalità di pagamento sono quelle previste dall'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero dovrà essere utilizzato il modello "F24 elementi identificativi", senza però possibilità di compensazione³.</p> <p>Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "3364": Addizionale erariale alla tassa automobilistica; ◆ "3365": Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica; ◆ "3366": Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica. <p>Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; ◆ nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli importi a debito versati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la lettera A, nel campo "TIPO"; ✓ la targa del veicolo nel campo "ELEMENTI IDENTIFICATIVI"; ✓ il codice tributo nel campo "CODICE"; ✓ l'anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo "ANNO DI RIFERIMENTO" (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2016, nel campo "anno di riferimento" andrà inserito l'anno 2017). <p>L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato⁴, oltre che dei relativi interessi.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

³ Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.

⁴ Ex art. 13 del D.lgs. 471/97, come previsto dall'art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011.

LA DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO NEL 2018

INTRODUZIONE

Con la Legge di Bilancio 2018 state **prorogate di un anno le detrazioni fiscali al 65% per interventi di efficienza energetica** previste all'articolo 14 del DL 63/2013⁵.

L'agevolazione, come noto, consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:

- ◆ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- ◆ il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- ◆ l'installazione di pannelli solari;
- ◆ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Ecco un riepilogo della detrazione, alla luce delle ultime modifiche effettuate con la Legge di Bilancio 2018.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quando spetta** la detrazione per il risparmio energetico?
2. Quali sono **le condizioni** per usufruire della detrazione per il risparmio energetico?
3. **A quanto ammonta** la detrazione per il risparmio energetico?
4. Come funziona la detrazione per gli **impianti di climatizzazione invernale** per il 2018?
5. Qual è la novità per gli **infissi e le schermature solari** per il 2018?
6. In cosa consiste la nuova detrazione per i **micro-cogeneratori**?

⁵ Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUANDO SPETTA LA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO?

R.1. In generale⁶ la detrazione è riconosciuta per:

- ◆ **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti** di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi:
 - ✓ devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
 - ✓ devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
- ◆ **gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti**, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
- ◆ **l'installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di **60.000 euro**;
- ◆ gli interventi di **sostituzione di scaldacqua** tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a **30.000 euro**.

D.2. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO?

R.2. Per ottenere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici:

- ◆ **il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale**. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
 - ✓ la causale del versamento;
 - ✓ il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
 - ✓ il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori);
- ◆ bisogna trasmettere **all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche**, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell'attestato di qualificazione energetica;
- ◆ è necessaria **l'asseverazione di un tecnico abilitato** o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l'attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari;

⁶Le categorie più comuni sono trattate nel proseguo della circolare.

- ◆ per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la **certificazione energetica dell'immobile**, qualora introdotta dalla Regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, di un "attestato di qualificazione energetica", predisposto da un professionista abilitato.



Non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica) per: le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari; gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.

D.3. COME FUNZIONA LA DETRAZIONE PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER IL 2018?

R.3. La detrazione al **65%** spetta anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e **contestuale installazione** di:

- ◆ sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- ◆ impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- ◆ spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

La detrazione è, invece, del **50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per:**

- ◆ la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- ◆ l'acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.



Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

D.4. QUAL È LA NOVITÀ PER GLI INFISSI E LE SCHERMATURE SOLARI PER IL 2018?

R.4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli **interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari la detrazione è ridotta al 50%**. La novità è **stata introdotta con il comma 3 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018**.

D.5. IN COSA CONSISTE LA NUOVA DETRAZIONE PER I MICRO-COGENERATORI?

R.5. Con la Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una nuova detrazione del 65% per l'**acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, per le spese:

- ◆ sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- ◆ fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES)⁷, pari almeno al 20%.

D.6. LA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO SI APPLICA ANCHE AI LAVORI CONDOMINIALI?

R.6. Sì. La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La legge di stabilità 2018 ha prorogato tale agevolazioni fino alle spese sostenute entro il termine del 31 dicembre 2021.

Per le spese **sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** la detrazione sale:

- ◆ al **70%** per gli interventi sull'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie dell'edificio;
- ◆ al **75%** nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva.

L'importo complessivo della spesa non deve essere superiore a **40.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.

D.7. E' POSSIBILE CEDERE IL CREDITO D'IMPOSTA GENERATO DALLA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO?

R.7. Sì. Si segnala inoltre che, in sede di conversione in legge del DDL è stata modificata la **possibilità di cedere il credito d'imposta**. I beneficiari dell'agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.

In particolare nella Legge di bilancio 2018 viene estesa tale possibilità per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, anche se effettuati **sulla singola unità immobiliare**⁸.



Solo i contribuenti che si trovano nella **no tax area** possono **cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari**.

⁷ Come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

⁸ Prima tale beneficio riguardava solo i lavori effettuati sulle parti comuni dei condomini.

*PRASSI DELLA SETTIMANA***LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Circolare n. 1/E del 17 Gennaio 2018

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA, come modificata dal D.l. 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, affrontando le criticità derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni evidenziate dalla dottrina e dalle associazioni di categoria più rappresentative. L'Agenzia richiama la normativa comunitaria in tema di detrazione e chiarisce che il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti: esigibilità dell'imposta, possesso della fattura; ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (si ricorda che la dichiarazione va presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile).

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 4/E del 15 Gennaio 2018

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del Mod. IRAP 2017 e del Mod. REDDITI SC, SP, ENC 2017 per l'esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption, di cui all'art.168-ter, TUIR, nel caso di esercizio dell'opzione con efficacia dal periodo d'imposta 2016.

L'Agenzia chiarisce inoltre che, al fine di consentire l'applicazione dei chiarimenti resi, le imprese possono presentare *"una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro 90 giorni dalla data del 31 ottobre 2017, ossia entro il 29 gennaio 2018."*

Risoluzione n. 5/E del 16 Gennaio 2018

L'Agenzia fornisce chiarimenti in materia di Depositi IVA, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dalle relative disposizioni attuative contenute nel D.M. 23 febbraio 2017.

Secondo l'Agenzia, nel caso di immissione in libera pratica dei beni nel Deposito, il soggetto che estrae i beni può applicare il "reverse charge" senza aver

prestato la garanzia "in uscita" (di cui all'art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993) nei casi in cui: possieda i requisiti di affidabilità indicati nell'art. 2, comma 1, del citato D.M, rientri tra i soggetti contemplati dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b).

Risoluzione n. 6/E del 16 Gennaio 2018

L'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già contenuti nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, in merito al regime di non imponibilità Iva per le navi adibite alla navigazione in alto mare.

Risoluzione n. 7/E del 16 Gennaio 2018

L'Agenzia chiarisce che con riferimento alla tipologia dei dati da trasmettere al sistema TS, l'obbligo si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell'utente, attestate da documenti fiscali di spesa laddove siano stati rilasciati su richiesta del cliente. Se l'utente ha richiesto il rilascio dei documenti fiscali o se l'ente rende prestazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 18) e 19) del citato DPR n. 633 del 1972, l'IPAB (istituto pubblico di beneficenza e assistenza) ha l'obbligo di comunicare tali dati al sistema TS; mentre tale obbligo non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato del 15 Gennaio 2018

L'Agenzia comunica che sono disponibili sul suo sito internet i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Tra le principali novità si segnala per il 730 e CU l'ingresso della cedolare secca per le locazioni brevi, dei premi di risultato e del welfare aziendale; per il modello Iva, invece, le novità in materia di Iva di gruppo e split payment.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.01.2018 AL 02.02.2018

Lunedì 22 Gennaio 2018	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel quarto trimestre 2016 da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati .
Lunedì 22 Gennaio 2018	Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre) e contestuale versamento dell'IVA dovuta in base alla stessa.
Giovedì 25 Gennaio 2018	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati/ricevuti nel mese precedente da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Giovedì 25 Gennaio 2018	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati/ricevuti nel 4° trimestre 2017 da parte degli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale.
Venerdì 26 Gennaio 2018	Ultimo giorno utile per il ravvedimento operoso dell'acconto IVA 2017 non versato (o versato in misura insufficiente) entro il 27.12.2017 , con la maggiorazione degli interessi legali e l'applicazione della sanzione ridotta al 3%.
Lunedì 29 Gennaio 2018	Ultimo giorno utile per il ravvedimento della presentazione della dichiarazione REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017 omessa, versando anche con modello F24 la sanzione ridotta , da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017 che hanno omesso di effettuare tale adempimento entro il 31.10.2017.
Lunedì 29 Gennaio 2018	Ultimo giorno utile per il ravvedimento della presentazione della dichiarazione REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017 omessa, versando anche con modello F24 la sanzione ridotta , da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione della

dichiarazione REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017 che hanno omesso di effettuare tale adempimento entro il 31.10.2017, da parte degli **intermediari abilitati all'invio telematico che NON hanno trasmesso**, entro il 31 ottobre 2017, sia le dichiarazioni (**REDDITI 2017, IRAP 2017, 770 2017**) da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Mercoledì 31 Gennaio 2018

Liquidazione e versamento dell'**Iva** relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel **mese di dicembre 2016** per gli **enti, associazioni ed altre organizzazioni** di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.

Mercoledì 31 Gennaio 2018

Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di **dicembre 2017**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**) per gli **enti, associazioni ed altre organizzazioni** di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.

Mercoledì 31 Gennaio 2018

Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli **intermediari finanziari**, dei dati riferiti al **mese precedente** dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì 31 Gennaio 2018

Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell'**imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2017**, nonché degli **eventuali conguagli** di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di **Novembre 2017**.

Mercoledì 31 Gennaio 2018

Versamento dell'**imposta di registro sui contratti di locazione e affitto** stipulati in data 01.01.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.01.2018.

Mercoledì 31 Gennaio 2018

Presentazione della "**dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale**" contenente l'indicazione del **numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente**, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale

	periodo.
Mercoledì 31 Gennaio 2018	Versamento della tassa annuale di Concessioni Governative.
Mercoledì 31 Gennaio 2018	Rinnovo della tasse automobilistiche scadute a dicembre 2017 per auto di potenza effettiva superiore a 35 Kw.
Mercoledì 31 Gennaio 2018	Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. Superbollo) per i veicoli di potenza superiore a 185 Kw . L'addizionale è pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw. L'addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.
Mercoledì 31 Gennaio 2018	Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Mercoledì 31 Gennaio 2018	Presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2017 utilizzando il software Docte 2.0 o presentando la dichiarazione (modello 26) al competente Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate.
Mercoledì 31 Gennaio 2018	I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, anche se iscritti nella sezione dei revisori inattivi , devono provvedere al versamento del contributo annuale per il 2018 , pari a € 26,85 .
Mercoledì 31 Gennaio 2018	Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati, riferiti al 2017, relativi alle spese sanitarie ai

fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2017
PF precompilato.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it